

## **LR n. 57/2018 - Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della LR n. 8/2006**

Firenze, 19/10/2018  
A cura del dott. Mario Maccantelli

La Regione Toscana affronta l'annoso problema dell'adeguamento normativo delle piscine private ad uso collettivo (piscine delle strutture ricettive e simili).

**Con la LR n. 57/2018 (BURT n. 47 del 19/10/2018) la Regione fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006.**

La questione affrontata dalla LR 57/2018 si può così riassumere: **fra gli adeguamenti obbligatori per i gestori delle piscine private ad uso collettivo in esercizio alla data di entrata in vigore del pacchetto normativo toscano (ndr. 20/03/2010), c'è anche la presentazione della SCIA?**

**La Regione risponde NO: NON OCCORRE LA SCIA.**

Quindi, anche se con una tempistica non troppo adeguata (ormai, i comuni che hanno imposto l'obbligo hanno già determinato gli effetti), **la Regione Toscana, con la LR n. 57/2018 dispone:**

***In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8, i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore (ndr. 20/03/2010) del regolamento di cui all'articolo 5 della medesima l.r. 8/2006, non sono soggetti all'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).***

La questione viene da lontano. La LR 8/2006, nella **prima stesura** prevedeva, all'art. 19, comma 2 che (testualmente) *le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a comunicare al comune, nei termini indicati al comma 1, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale.*

Quindi, in prima stesura le cose erano abbastanza chiare. Le strutture in esercizio dovevano comunicare l'adeguamento e ciò portava a ritenere che tale comunicazione fosse sostitutiva/alternativa della SCIA.

Nel 2011 il comma 2 (citato) è stato abrogato. Da quel momento si sono succedute varie interpretazioni e fra queste, quella che voleva un adeguamento "totale" delle piscine in esercizio a norma dell'art. 19, comma 1 della LR 8/2006: *Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (ndr. 20/03/2010) ..., si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.* In sintesi: adeguarsi a (tutte) le disposizioni della legge e del regolamento vuol dire adeguarsi anche a quelle che prevedono la SCIA o l'AUTORIZZAZIONE (rispettivamente: piscine private ad uso collettivo e piscine aperte al pubblico).

A supporto di tale interpretazione omnicomprensiva si possono (ormai "si potevano") annoverare le seguenti osservazioni:

- L'abrogazione del vecchio comma 2 citato può essere vista proprio nel senso di eliminare la mera comunicazione di adeguamento in funzione della vera e propria SCIA.
- L'art. 13, comma 4 della legge dispone: *Il comune comunica tempestivamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.* In sintesi, siccome le deroghe si

applicano solo alle piscine esistenti e devono essere indicate unitamente all'autorizzazione allora l'autorizzazione si applica anche alle piscine in esercizio (il discorso si può traslare alla SCIA per ragioni di equità e ragionevolezza in funzione dell'esigenza di vigilanza sanitaria).

- le piscine in esercizio che non hanno presentato la deroga, senza una comunicazione di adeguamento né una SCIA sfuggirebbero ai controlli ASL a meno che la ASL non faccia una ricerca complessa incrociando vari dati (permesso di costruire, abilitazioni alberghiere dove viene citata la presenza della piscina, ecc.)
- La SCIA è una sorta di abilitazione all'esercizio dell'attività (non una mera conformità) che nasce con la LR 8/2006. Le piscine in esercizio non potevano comunque vantare un precedente titolo abilitativo regionale (non c'era). In altre parole, il conseguimento di un titolo abilitativo sopravvenuto non è necessario quando un'attività è già abilitata ai sensi di una precedente normativa, ad esempio: chi aveva la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione non ha dovuto presentare la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande quando è entrata in vigore la legge regionale. In questo caso la Regione Toscana ha stabilito un nuovo onere che, per imparzialità, dovrebbe essere applicato a tutte le strutture (vedi allegati obbligatori alla SCIA che consentano la vigilanza sanitaria).
- In ogni caso, nel dubbio, meglio evitare la sanzione prevista dalla stessa LR 8/2006: *I titolari delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all' articolo 13 , o senza la SCIA di cui all' articolo 14 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.* Pensiamo anche al caso dei subingressi in attività "in esercizio" che nel corso degli anni futuri si possono verificare e alla difficoltà, per i VVUU, di riconoscerne la NON sanzionabilità di una piscina senza SCIA.

Tornando alla LR n. 57/2018, in una prima analisi si può rilevare che l'interpretazione autentica riguarda le piscine "**in esercizio**" e non anche le piscine "**esistenti**". A questo proposito riporto parte dell'art. 19 della LR 8/2006:

*1. Le piscine **in esercizio** alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.*

*1-bis. Sono considerate **esistenti** le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.*

L'interpretazione potrebbe essere: se la piscina era in esercizio al 20/03/2010 niente SCIA; se la piscina era solo "esistente" ma non ancora funzionante a quella data allora, prima di entrare in esercizio, occorre la SCIA (la questione pare logica).

Un'altra osservazione può essere effettuata circa il fatto che l'interpretazione autentica riguarda le piscine private ad uso collettivo (sottoposte a SCIA) e non anche le piscine aperte al pubblico (sottoposte ad autorizzazione). Che dire... è vero che la Regione poteva esprimersi anche sull'altra tipologia ma, da un punto di vista sostanziale, non vedo perché non estenderne la *ratio* anche alle piscine aperte al pubblico? I termini della questione sono gli stessi.

Resta irrisolto, come già accennato, il caso del subingresso in esercizio non abilitato. Tuttavia, la prassi e la giurisprudenza chiariscono che in caso di subingresso *la circolazione del titolo è regolato dall'accordo e dalla legge civile [ma] nei confronti della PA nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza [...]. Pertanto, [...] la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo) comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della PA.* In altre parole, con il subingresso si crea una sostituzione di titolarità senza soluzione di continuità in relazione alla situazione giuridico-amministrativa. Quindi, in caso di trasferimento d'azienda, direi che anche l'avente causa è dispensato dalla necessità di presentare la SCIA.